Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezzza
Ufficio Relazioni Sindacali
Protocollo : 000672/2017
Data: 14/02/2017 Classifica: 557/RS/555/RS/01/10/2

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/ Roma, data protocollo

OGGETTO: Bozza della Convenzione tra il Ministero dell'Interno e la NTV S.p.A.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP =ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP =ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP =ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO =ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL =ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE
CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA =ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP =ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE
FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-M.P.-P.N.F.D.) =ROMA=

Con riferimento a quanto concordato nel corso della riunione dello scorso 17 gennaio, si trasmette la bozza della Convenzione da stipularsi con la NTV S.p.a., riportante le modifiche concordate con codeste OO.SS.

Si trasmette, inoltre, copia della polizza infortuni sottoscritta per il personale della Polizia Ferroviaria dal Gruppo FSI, in base all'art. 7 della Convenzione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza firmata il 17 luglio 2012, nonché copia dell'analogo contratto di assicurazione, con il relativo documento di sintesi, che verrà stipulato dalla Società NTV e la GENERALI ITALIA S.p.a., in concomitanza con la firma della Convenzione di cui all'oggetto.

Al riguardo il Servizio Polizia Ferroviaria ha rappresentato che dal raffronto tra i due contratti assicurativi è emersa una sostanziale coincidenza delle condizioni in esse previste, pur in presenza di una diversa modalità di calcolo dell'indennità da corrispondere in caso di invalidità permanente o di morte del soggetto beneficiario.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Il suddetto Servizio ha, inoltre, precisato che non si ritiene possibile avanzare alla NTV S.p.a. formale richiesta di uniformarsi ulteriormente alla polizza sottoscritta dal Gruppo FSI né di orientare in altro senso la scelta della società di assicurazione con cui accendere tale tipologia di contratto.

Analogamente, è stata evidenziata l'inopportunità di vincolare l'adozione della Convenzione in contesto al contenuto di dettaglio della copertura assicurativa, in ogni caso garantita al personale della Polizia Ferroviaria impiegato nei servizi di scorta per conto della Società NTV.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Tommaso Ricciardi)

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI DI SCORTA A BORDO DEI TRENI NTV

tra

il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (di seguito "Dipartimento") in persona del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Prefetto dr. Franco Gabrielli, con sede in Roma, Piazza del Viminale n.1, CF n. 80202230589 ed ivi domiciliato ai fini della presente Convenzione

e

Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a., con sede legale in Roma, Viale del Policlinico 149/B, C.F e P.IVA 09247981005, in persona del Presidente e Legale Rappresentante p.t., Dott. Andrea Faragalli Zenobi (di seguito "NTV" o "Azienda")

di seguito singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti".

Premesso che

1. con il D.M. 30 marzo 1920 e successive modifiche sono stati individuati e via via aggiornati gli assetti organizzativi ed ordinamentali del Servizio di Polizia Ferroviaria (di seguito denominato "Specialità") e delle articolazioni della Polizia di Stato che vi provvedono per la più efficace prevenzione e repressione dei reati commessi nell'ambito ferroviario;

2. con il D.P.R. 11 luglio del 1980, n.753 sono stati disciplinati gli aspetti specifici in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto e che, all'articolo 1, comma 1, è stato in particolare individuato l'ambito di applicazione delle norme in esame nel settore dell'esercizio del trasporto ferroviario pubblico e privato in concessione;

3. in attuazione dell'articolo 31 della legge 21 aprile 1981 n. 121, con il D.M. 16 marzo 1989 e successive modifiche, è stata rivisitata l'organizzazione degli uffici competenti nel settore, istituendo in tale sede la Specialità di Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato, quale organo competente ad assicurare la prevenzione e repressione dei reati, la tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità dei cittadini in ambito ferroviario su tutto il territorio nazionale;

4. l'art. 39, comma 1, della legge del 16.01.2003 n. 3 attribuisce al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'Interno per il potenziamento dell'attività di prevenzione, la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, con la contribuzione degli stessi soggetti, per la fornitura dei servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica;

5. l'art. 39, comma 2, della legge 16.01.2003 n. 3 ha previsto, tra le forme di contribuzione in favore del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, accanto alle spese per il

funzionamento degli uffici di polizia e per i servizi, individuabili in forniture di mezzi, attrezzature e locali, anche la corresponsione di indennità per il personale di polizia "commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi…";

6. in ragione dell'art. 27, comma 2, della legge 23.12.1999 n.488 "le somme, dovute da enti privati", per le prestazioni e servizi resi dalle Forze di Polizia, devono essere versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere, poi, riassegnate, con decreto del Ministero dell'Economia, alla pertinente unità previsionale di base del Ministero dell'Interno;

7. NTV è un'impresa ferroviaria privata che opera nel settore del trasporto viaggiatori passeggeri lungo la rete ferroviaria italiana Alta Velocità, iscritta al registro imprese di Roma al n. 09247981005 e titolare di licenza ferroviaria n. 44 rilasciata in data 6 febbraio 2007;

8. l'art. 26 del Regolamento CE n. 1371/2007 prescrive l'adozione di misure per garantire la sicurezza personale dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

9. l'art. 2 della Convenzione sottoscritta tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – in Roma in data 17 luglio 2012, e s.m.i, che disciplina servizi analoghi, prevede che: "la presente convenzione costituisce riferimento per tutte le Convenzioni ulteriori che saranno sottoscritte dal Dipartimento con le altre Imprese Ferroviarie. I servizi predisposti dalla Polizia Ferroviaria saranno determinati in base alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione dei reati, tenendo conto della consistenza dei flussi dell'utenza ferroviaria…";

10. le Parti ravvisano la necessità di procedere alla stipula della presente Convenzione per regolare i reciproci obblighi al fine di garantire l'espletamento dei servizi di istituto da parte del personale della Specialità, su specifici treni di NTV, o su singole tratte degli stessi, per rafforzare la tutela della sicurezza dei viaggiatori e degli operatori di NTV a bordo di detti convogli.

Articolo 1
(Efficacia delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Articolo 2
(Adempimenti di NTV)

1. Ai fini dell'effettuazione dei servizi istituzionali di scorta nelle tratte ferroviarie di competenza dell'Azienda, NTV si impegna:
   a) a consegnare ai Compartimenti di Polizia Ferroviaria interessati, un adeguato numero di telefoni cellulari GSM-R, da porre a disposizione del personale della Polizia Ferroviaria impegnato nei suddetti servizi, al fine di assicurare che lo stesso personale sia costantemente contattabile, provvedendo al pagamento delle relative spese di gestione e dei canoni;

b) a rilasciare al personale della Polizia Ferroviaria, impegnato in tali servizi, apposita tessera di servizio individuale, la cui validità avrà la durata della presente Convenzione. Tale tessera, valida unicamente nell'ambito dello svolgimento dei suddetti servizi, dovrà essere mostrata al capotreno (di seguito anche TM) in fase di salita a bordo treno per l'inizio del servizio di scorta e non è assimilabile ad un titolo di viaggio;

c) a corrispondere le indennità, commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi, previste al successivo art. 3; il valore ovvero le modalità di applicazione di tali indennità potranno essere oggetto di richiesta di modifica da parte del Servizio Polizia Ferroviaria, che provvederà ad inoltrarla a NTV, a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. La modifica proposta entrerà in vigore decorsi n. 60 giorni dalla data di notifica. NTV, che avrà la facoltà di non accettare tale richiesta, potrà fornire il riscontro, secondo le medesime modalità, entro n. 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della proposta da parte del Servizio Polizia Ferroviaria. In caso di mancata accettazione della richiesta da parte di NTV, le Parti potranno procedere al recesso dalla Convenzione secondo le modalità di cui all'art. 10. Resta inteso che fino alla data di recesso, il valore e le modalità di applicazione di tali indennità sarà quello di cui alla presente Convenzione.

d) a sottoscrivere polizza assicurativa, ovvero estendere quella già accesa per il proprio personale viaggiante, per risarcire i danni conseguenti ad infortuni professionali subiti dal personale della Polizia Ferroviaria specificamente comandato nel servizio di scorta ai treni NTV.

Articolo 3
(Corresponsione delle indennità)

1. NTV si impegna nei confronti del Dipartimento a corrispondere per il personale della Polizia Ferroviaria che effettua servizio di scorta a bordo dei propri treni la seguente indennità di scorta (già inclusiva delle ritenute obbligatorie per legge a carico del dipendente):
   a) indennità di scorta per servizi effettuati sui treni dalle ore 09.00 alle ore alle 18.00: € 3,50 l'ora;
   b) indennità di scorta per servizi effettuati sui treni dalle ore 18.00 alle ore alle 09.00: € 6.00 l'ora.

Tutte le indicate indennità, a cui si aggiungono le ritenute obbligatorie per legge a carico del datore di lavoro, saranno corrisposte da NTV sulla base di un report analitico mensile, elaborato a cura dei Compartimenti di Polizia Ferroviaria. Detto report sarà trasmesso entro il 10 del mese successivo a quello di effettuazione dei servizi, unitamente alle copie della contabilità, tabelle e format, firmato dal Dirigente del Compartimento e verificato da NTV stessa.

Si definiscono, altresì, le seguenti regole di applicazione:

a) l'indennità di scorta viene calcolata dall'orario di partenza del treno di andata all'orario di arrivo del treno di ritorno, comprendendo il tempo utile per il cambio treno;

b) le frazioni di ora inferiori ai 30 minuti non si calcolano, viceversa se si superano i 30 minuti si calcola l'ora intera. L'arrotondamento viene fatto sul totale del singolo servizio andata/ritorno;
c) per ipotesi di contiguità tra scorta diurna e notturna, le frazioni di ora vengono arrotondate con il medesimo principio di cui al punto precedente;
d) in caso di intervento durante un servizio di scorta, tale da determinare l'interruzione del servizio per l'espletamento delle contingenti attività, l'indennità in oggetto sarà comunque corrisposta nonostante non sia stato effettuato il servizio per tutta la durata prevista;
e) l'indennità di scorta sarà riconosciuta per i soli servizi di scorta a bordo preventivamente e congiuntamente individuati da NTV e dal Servizio Polizia Ferroviaria, secondo le modalità di cui all'art. 5. Non è prestabilito un numero minimo di servizi per i quali NTV è tenuta a richiedere il servizio di scorta.

2. Il personale della Polizia Ferroviaria comandato per l'espletamento del servizio di scorta è tenuto a comunicare al TM la propria presenza a bordo al momento della salita, mostrando la tessera di cui all'art. 2 punto 1 lett. b. Ciascun servizio di scorta dovrà essere svolto da un numero massimo di 3 operatori, fatte salve particolari necessità previamente concordate tra le parti.

3. Se il personale della Polizia Ferroviaria non rende al TM la comunicazione di cui al punto precedente, il servizio non si intenderà svolto nell'interesse di NTV che, pertanto, non corrisponderà alcuna indennità.

4. Le somme per il pagamento delle predette indennità, comprensive delle ritenute obbligatorie di cui al co.1 dell'art.3, verranno corrisposte da NTV al Ministero dell'Interno tramite il versamento, con cadenza almeno trimestrale, sul capo d'entrata XIV capitolo 2439 P.G. 17, per la successiva riassegnazione ai competenti capitoli di bilancio dello Stato di Previsione del Ministero dell'Interno.

Articolo 4
(Adempimenti del Dipartimento e della Specialità)

1. La Specialità, in relazione ai compiti istituzionali di Polizia Ferroviaria finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini, assicura lo svolgimento dei propri compiti di istituto nell'ambito del servizio ferroviario di trasporto pubblico operato da NTV. In tale contesto, si assume come criterio prioritario quello di tutelare la sicurezza dei viaggiatori e degli operatori di NTV sui treni.

2. Per l'attuazione di quanto sopra, la Specialità, in relazione alla dislocazione e consistenza organica degli Uffici di Polizia Ferroviaria, predispone ed attua idonei servizi di prevenzione e tutela della sicurezza dei cittadini e del personale di NTV operante sui treni, attraverso la scorta ai convogli NTV individuati secondo le modalità di cui all'art. 5;

3. Per le finalità esposte, la Specialità provvede alle spese di funzionamento e manutenzione relative all'armamento ed al vestiario in dotazione alla Polizia Ferroviaria.

Articolo 5
(Cooperazione nella gestione dei servizi operativi e nella formazione del personale)

1. Si istituisce un Comitato Centrale, a cui partecipano il Direttore del Servizio Polizia Ferroviaria ed il Direttore Operations NTV, o loro delegati, per l'analisi dei problemi della sicurezza nell'ambito ferroviario di competenza NTV e delle questioni ad essa connesse. Il Comitato Centrale si riunirà con cadenza trimestrale, salvo diverse esigenze e/o necessità manifestate da una delle Parti, per individuare e programmare, per il trimestre successivo, i servizi di scorta a bordo dei treni NTV, o di singole tratte degli stessi, oggetto della presente convenzione. Eventuali variazioni al programma trimestrale conseguenti a sopraggiunte evenienze saranno concordate di volta in volta dalle Parti.

2. Per tutte le questioni connesse con le esigenze correnti di servizio e per le richieste di servizi di particolare urgenza, i rapporti intercorreranno tra le competenti strutture operative di NTV ed i Compartimenti di Polizia Ferroviaria competenti che, nei casi di particolare rilievo, oltre al normale coordinamento con le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza, procederanno ad informare il Servizio Polizia Ferroviaria.

3. Le richieste di servizi straordinari ovvero ulteriori rispetto alla programmazione trimestrale dovranno comunque essere concordate con il Servizio Polizia Ferroviaria.

4. E' intenzione delle Parti favorire, nella formazione generale e negli aggiornamenti professionali del proprio personale dipendente, la conoscenza reciproca dei rispettivi ambiti di competenza, pertanto:
   a) NTV s'impegna a prevedere, nell'attività di formazione generale svolta a favore dei propri dipendenti, la partecipazione di un'aliquota di operatori della Polizia Ferroviaria, finalizzata all'aggiornamento sulle innovazioni tecnologiche e le procedure collegate alla sicurezza dell'esercizio ferroviario. Si impegna, altresì, ove richiesto, a concorrere alla formazione specialistica e all'aggiornamento del personale delle Polizia Ferroviaria. I moduli didattici, la durata delle sessioni e la programmazione saranno concordati tra le Parti;
   b) il Dipartimento si impegna a concorrere, anche attraverso incontri periodici a livello territoriale, alla formazione del personale di NTV in ordine ai compiti svolti dalla Polizia Ferroviaria, all'adozione di idonee procedure di sicurezza ed alla previsione di comportamenti che favoriscano la collaborazione con gli organi di polizia;
   c) le Parti possono, altresì, realizzare seminari di aggiornamento congiunti su tematiche di comune interesse in favore dei rispettivi dipendenti, concordando a livello centrale i relativi programmi didattici.

Articolo 6
(Scambi informativi)

1. Le Parti, per il raggiungimento del comune scopo di un più elevato standard di sicurezza, si impegnano a scambiarsi le informazioni disponibili, inerenti a fenomeni destinati ad incidere sulla sicurezza nell'ambito del trasporto ferroviario svolto da NTV, ivi comprese le mobilità di massa e quelli che riguardano ogni altro importante flusso di viaggiatori.

Articolo 7
(Durata)

1. La presente Convenzione avrà validità di quattro anni a partire dalla sua sottoscrizione.

2. Le Parti si impegnano sin d'ora ad incontrarsi in tempo utile prima della scadenza della presente Convenzione per discutere l'eventuale rinnovo della stessa.

Articolo 8
(Composizione delle controversie – Foro competente)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, validità, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione, le Parti daranno corso ad ogni possibile tentativo di composizione amichevole. La composizione amichevole dovrà avvenire entro trenta giorni dall'invio della relativa raccomandata A/R inviata da una parte all'altra e dovrà risultare da atto sottoscritto dalle Parti stesse.

In difetto di composizione amichevole, la controversia sarà deferita in via esclusiva alla competenza del Tribunale del Foro di Roma.

È esclusa la clausola arbitrale.

Articolo 9
(Deposito cauzionale)

1. NTV è esonerata dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato.

Articolo 10
(Recesso)

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di recesso, che sarà efficace decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata con raccomandata A/R, senza che l'altra parte possa vantare alcuna pretesa anche di natura risarcitoria, né alcun compenso, indennizzo o rimborso, ad esclusione di quanto dovuto per le prestazioni effettuate sino alla data del recesso.

Articolo 11
(Entrata in vigore)

1. La presente Convenzione vincola le Parti una volta sottoscritta e resa esecutiva a norma delle vigenti disposizione di legge.

2. La presente Convenzione, composta di n. 7 pagine, viene sottoscritta in forma digitale dalle Parti.

Roma, XX XXXXX XX

Per il Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Il Capo della Polizia – Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza
Franco Gabrielli

Per Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a.

IL PRESIDENTE
Andrea Faragalli Zenobi